

sono, come già si è detto, effetto negoziale immediato dell'atto di dotazione e non già legate all'efficacia costitutiva del riconoscimento<sup>55</sup>.

Effetto fondamentale del riconoscimento, conseguente al conferimento della personalità giuridica, è l'imputabilità alla fondazione degli atti compiuti in nome della stessa e quindi l'esonero di responsabilità di chi ha agito per conto della fondazione.

Vi sono poi esigenze di pubblicità: l'autonomia dei beni e il distacco dal patrimonio del fondatore, in quanto comportano la sottrazione alla garanzia dei creditori, necessitano di essere da questi conoscibili, come qualsiasi fattispecie di destinazione patrimoniale che, nel caso di fondazione, è soggetto di diritto.

Queste esigenze di pubblicità sono soddisfatte dal riconoscimento: la procedura prevista dal d.p.r. n. 361/2000 sintetizza la concessione della personalità giuridica e l'opponibilità ai terzi, prevedendo che il riconoscimento sia determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (art. 1), ovvero nell'analogo registro istituito presso la regione, per le persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione (art. 7). Si tratta dunque di pubblicità costitutiva, mentre nella disciplina previgente la pubblicità aveva funzione dichiarativa: in assenza di iscrizione la fondazione era persona giuridica, poiché ciò avveniva con la concessione del riconoscimento, ma quest'ultimo non era opponibile ai terzi.

Viceversa, non pare mutato, a seguito della modifica procedimentale, il carattere discrezionale<sup>56</sup>. La discrezionalità risulta peraltro attenuata: l'articolo 1, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 361/2000 dispone che è

<sup>55</sup> Cass., Sez. Un., 24.2.1968, n. 654; Sez. 1, 15.4.1975, n. 1427; F. Galgano, cit. a nota 6, p. 358.

<sup>56</sup> G. Cian e A. Trabucchi, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2005, art. 12, I, p. 12, ritengono si tratti di un potere di verifica delle condizioni di legittimità del riconoscimento, essendo però venuto meno il potere concessorio; convengono, peraltro, sul trattarsi di atto discrezionale. Nello stesso senso *Codice civile*, a cura di P. Rescigno, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2001, art. 12, p. 42, ritiene trattarsi di atto amministrativo discrezionale, ancorché con minore discrezionalità. Contra F. Galgano, cit. a nota 4, sub art. 12, p. 159, sostiene che il d.p.r. n. 361/2000 realizza «il sistema del riconoscimento normativo e per registrazione» comportante, come per le società, un «controllo di mera legalità, esclusa ogni facoltà discrezionale della pubblica amministrazione»; merita peraltro sottolineare che l'Autore già anteriormente